COPIA

Deliberazione n. 22
in data 27-07-2022

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	**Sindaco**	**Presente**
Bragagni Albano	**Consigliere**	**Assente**
Mormii Massimo	**Vice Sindaco**	**Presente**
Venturi Chiara	**Consigliere**	**Presente**
Marchetti Luca	**Consigliere**	**Presente**
Gradi Luca	**Consigliere**	**Assente**
Cavalli Federico	**Consigliere**	**Presente**
Cangi Sofia	**Consigliere**	**Presente**
Marini Monica	**Consigliere**	**Presente**
Benedetti Giacomo	**Consigliere**	**Presente**
Meazzini Davide	**Consigliere**	**Assente**
Marri Claudio	**Consigliere**	**Presente**
Galletti Guido	**Consigliere**	**Presente**

Totali presenti n. 10 Totali assenti n. 3

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

***

Il Sindaco Claudio Marcelli riassume le vicende che nel corso del tempo hanno portato ai costi attuali delle tariffe. "Per l'anno 2022, con il nuovo Regolamento Arera, sono state modificate all'interno del PEF l'attribuzione dei costi tra la parte fissa (relativa alla superficie) e variabile (relativa al numero di utenti), che ha ribaltato le proporzioni precedenti e che ha portato aumenti notevoli ai nuclei familiari numerosi. Contemporaneamente abbiamo subito l'incremento dei costi rendicontati da SEI del 5,22%. Nel PEF 2023 viene previsto un altro aumento del 5,22% per un totale del 10,44%. Avuti i conti del fondo Covid dall'Ufficio Ragioneria, abbiamo previsto un nuovo articolo all'interno del Regolamento TARI che dà la possibilità di ridurre le tariffe dell'8% a tutti. Per le seconde case è già previsto uno sconto del 10%, quindi con questa delibera si propone di introdurre nel Regolamento esistente, lo sconto per i residenti del 10,50%, (con l'utilizzo del fondo Covid destinato alle esigenze della popolazione). In sostanza, con la modifica di stasera viene applicato il 10,50% di sconto alle utenze residenti. Mi piacerebbe che fosse una proposta condivisa";

UDITO l'intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "*(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

PRESO ATTO del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/3/2017 e modificato con delibera C.C. n. 19 del 30/6/2021;

CONSIDERATO l'articolo 40, comma 5-bis del Decreto Legge Aiuti, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/7/2022. Il comma 5-ter prevede che, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020/2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022;

RITENUTO pertanto di procedere all'utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020/2021 per il finanziamento di agevolazioni TARI da applicare con le modalità previste dall'articolo 40, comma 5-bis del Decreto Legge Aiuti, introducendo un apposito articolo regolamentare:

ART. 24 QUATER
RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022

1. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 viene stabilita la riduzione TARI dell'10,50% sulla quota fissa e variabile, della tariffa, alle utenze domestiche e non domestiche con residenza nel Comune di Pieve Santo Stefano, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 5-bis del Decreto Legge Aiuti, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91.
A tal fine verranno utilizzati, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020/2021, che costituiranno comunque il limite massimo erogabile dell'agevolazione.;

TANTO PREMESSO e considerato, visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con le modifiche apportate;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

CONSIDERATI altresì:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021), il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";
- il Decreto del 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 154 del 4/7/2022) che ha differito al 31 luglio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli enti locali;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale: "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ai sensi del quale: "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)*";

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti con verbale n. 9 in data 25/7/2022, in atti della presente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

TENUTO PRESENTE il Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, in calce;

CON VOTI 9 (nove) favorevoli ed un astenuto (Consigliere Guido Galletti);

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che le modifiche ed integrazioni riguardano:

ART. 24 QUATER
RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2022

1. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 viene stabilita la riduzione TARI dell'10,50% sulla quota fissa e variabile, della tariffa, alle utenze domestiche e non domestiche con residenza nel Comune di Pieve Santo Stefano, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 5-bis del Decreto Legge Aiuti, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91.
A tal fine verranno utilizzati, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020/2021, che costituiranno comunque il limite massimo erogabile dell'agevolazione.;

3. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
4. di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2022;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SR/SB/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE	**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Claudio Marcelli	F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ▫ è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-08-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- ▫ è stata trasmessa, con lettera n. .....….....… , in data …..……..... al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il …….. Prot. n. …..…..…… ;
- ▫ non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-09-2022:

- ▫ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ▫ decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- ▫ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. .....….…..…..... del ……..... .

Lì, 03-09-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 24-08-2022

Visto: **IL SINDACO** **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Comune di Pieve Santo Stefano
Provincia di Arezzo

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27 luglio 2022

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	*Presupposto*	
Art. 2	*Definizione di rifiuto*	
Art. 3	*Soggetti passivi*	
Art. 4	*Locali e aree scoperte soggetti al tributo*	
Art. 5	*Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*	
Art. 6	*Determinazione della superficie tassabile*	
Art. 7	*Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiarie*	
Art. 7-bis	*Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico*	
Art. 8	*Agevolazione alle utenze non domestiche per parziale avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani in via autonoma*	
Art. 9	*Determinazione della tariffa del tributo*	
Art. 10	*Istituzioni scolastiche statali*	
Art. 11	*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*	
Art. 12	*Piano economico finanziario*	
Art. 13	*Determinazione delle tariffe del tributo*	
Art. 14	*Tariffa per le utenze domestiche*	
Art. 15	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	
Art. 16	*Tariffa per le utenze non domestiche*	
Art. 17	*Classificazione delle utenze non domestiche*	
Art. 18	*Obbligazione tributaria*	
Art. 19	*Mancato svolgimento del servizio*	
Art. 20	*Zone non servite*	
Art. 21	*Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche*	
Art. 22	*Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*	
Art. 23	*Altre riduzioni ed esenzioni*	
Art. 24	*Riduzione e agevolazioni tariffa utenze non domestiche per emergenza Covid-19 - Anno 2020*	
Art. 24-bis	*Riduzione e agevolazioni tariffa utenze non domestiche per emergenza Covid-19 - Anno 2021*	
Art. 24-quater	*Riduzioni tariffarie utenze domestiche e non domestiche - Anno 2022*	
Art. 25	*Cumulo Riduzioni*	
Art. 26	*Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni*	
Art. 27	*Tributo giornaliero*	
Art. 28	*Tributo provinciale*	
Art. 29	*Riscossione*	
Art. 30	*Dichiarazione TARI*	
Art. 31	*Rimborsi e compensazione*	
Art. 32	*Funzionario responsabile*	

Art. 33	*Verifiche ed accertamenti*	
Art. 34	*Sanzioni ed interessi*	
Art. 35	*Importi minimi*	
Art. 36	*Accertamenti con adesione*	
Art. 37	*Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*	
Art. 38	*Contenzioso*	
Art. 39	*Riscossione Coattiva*	
Art. 40	*Trattamento dei dati personali*	
Art. 41	*Norme finali e di rinvio*	
Art. 42	*Entrata in vigore*	

Art. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazionee loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
1. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per

i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione od il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o comunque, ogniqualvolta è ufficialmente permesso l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Per i locali ad uso non domestico, anche se privi di tutte le utenze attive di servizi di rete, viene applicata la quota fissa del tributo, attribuendo la quota minima prevista nel piano economico finanziario; previa richiesta presentata dal contribuente.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

<u>Utenze domestiche</u>

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

<u>Utenze non domestiche</u>

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- aree impraticabili od intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto nonché ogni altro locale od area non destinata all'esercizio del culto stesso.

b) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, locali ed aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui ai comma precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. il Comune comunicherà ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc... Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari od inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONE SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categorie di attività	% di abbattimento della superficie
Tutte le attività	50% di abbattimento della superficie

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. La parte di superficie delle aree scoperte e dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegate ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta

produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc…).
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
b) Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia, o dietro richieste di verifica da parte dell'Ente, con recupero tramite attività di accertamento del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Art. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
   Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro **l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 Giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio

pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi del comma 3 sia incompleta o non presenti i requisiti previsti, l'Ufficio Tributi procede alla richiesta di integrazione da presentare entro il **30 Settembre**. In caso di mancata o incompleta integrazione dei dati il contribuente decade dalla possibilità di fuoriuscire dal servizio.

Art. 8

AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER PARZIALE AVVIO AL RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN VIA AUTONOMA

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero/riciclo, a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti.
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero / riciclo dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero / riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato alrecupero/riciclo a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti, è riconosciuta una riduzione del tributo nella quota variabile, con le seguenti modalità:

Quantitativo espresso in tonnellate di rifiuti avviati al riciclo	Percentuale di riduzione della quota variabile
3 - 15	30%
> 15	40%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio **dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo**, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclonel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferiti all'anno precedente, relativi ai rifiuti riciclati/recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo, in conformità alle normative vigenti.
5. Si specifica che la riduzione calcolata non può essere superiore all'ammontare della quota variabile della tariffa.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
7. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 edell'articolo 13 del presente Regolamento.
8. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

9. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/2/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (avviati allo smaltimento).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi dell'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15, del Decreto Legislativo 13/1/2003, n.36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto legge n. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
    a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel Piano economico Finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
    b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
6. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
    a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
    b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1, al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti nell'utenza almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf/badanti che dimorano presso la famiglia), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Vanno scomputati dal nucleo familiare i residenti che per motivi di lavoro dimorano per più di 300 giorni in un altro Comune. Tale richiesta deve essere autocertificata e supportata da documentazione che attesti la qualifica di lavoro. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico Comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
    a. anziano collocato in casa di cura o di riposo;
    b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi deve essere autocertificata e supportata da documentazione;
    c. comunità di recupero;
    d. centri socio-educativi;
    e. istituti penitenziari.
4. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate od a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due persone, fatto salvo accertamento od autocertificazione.
5. Per le utenze domestiche, magazzini e garages, ex negozi occupati e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti deve essere sempre considerato in una persona.
6. I contribuenti residenti nel territorio comunale che sono proprietari di più abitazioni (anche a titolo di usufrutto, uso e abitazione), tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, dove non hanno la residenza, il nucleo familiare di riferimento sarà formato da una sola persona.
7. Per le unità abitative accessorie di cittadini residenti nel territorio comunale (esempio: garages, magazzini, ex negozi, ecc…) che non sono iscritti nel ruolo della tassa dei rifiuti, si procederà nei seguenti modi: a) l'unità accessoria verrà presa in carico dal titolare del tributo; b) continuerà a mantenere l'immobile a proprio nome ed il nucleo familiare sarà formato da una sola persona.

8. Per i cittadini non residenti nel territorio comunale che sono proprietari di garages, magazzini ed ex negozi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo della tassa sarà formato da una sola persona.
9. Per le utenze commerciali che hanno cessato la loro attività (bar, ristoranti. Pizzerie, alberghi, centri commerciali, ecc…) diventano utenze domestiche od accessori dell'abitazione, come previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.1331 del 12/01/2013, la quale riporta che la prova fornita dal contribuente di aver cessato un'attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. Il nucleo familiare per il calcolo della tassa è composto da una sola persona.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
12. Ospitalità: il contribuente che chiede il rilascio dell'ospitalità per avere nella propria abitazione una o più persone non residenti nel territorio comunale, prima del rilascio, dovrà pagare la differenza tra la quota variabile che deve aver pagato, con l'ultima bolletta emessa dal Comune, con la nuova quota variabile dovuta con il cambio del nucleo familiare, il cui importo non dovrà mai essere inferiore ad €. 20,00.

Art. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si

applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, e purché la destinazione autonoma risulti chiara ed inequivocabile.
7. Per le attività di produzione industriale ed artigianale in relazione alle nuove modalità di tassazione decorrenti dal 1° Gennaio 2021, di norma, debbono essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia di uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché tale ripartizione risulti chiara ed inequivocabile.
8. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributosecondo quanto stabilito dal successivo articolo 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come

definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
5. Per le categorie non domestiche indicate nella TARI con i codici 2.5, 2.6, 2.16, 2.17 e 2.20, dove il servizio non viene svolto tutti i giorni della settimana, i contribuenti avranno uno sconto sulla tassa del 50%.
6. Per le categorie non domestiche indicate nella TARI con i codici 2.5, 2.6, 2.16 e 2.17, dove il servizio viene svolto una volta alla settimana, i contribuenti avranno uno sconto sulla tassa del 70%.
7. Non hanno diritto a nessuna riduzione della tassa gli enti commerciali che svolgono la loro attività lavorativa in modo continuativo, 24 ore su 24 e senza nessuna chiusura settimanale.

Art. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 679, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi, solo sulla quota variabile:
    a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
    b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
    c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano od abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
    d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, è riconosciuta una riduzione di 2/3 in relazione all'unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta comunale, è prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al Comune dell'effettuazione della raccolta differenziata.
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta dell'1%, in caso di incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente del 6%.

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, a campione, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il Comune per agevolare il compostaggio domestico, dietro specifica richiesta, mette a disposizione delle utenze compostiere in comodato d'uso gratuito; detta richiesta vale come istanza di pratica di compostaggio domestico.

Art. 23
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, concede ai richiedenti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti interessati dovranno presentare una specifica richiesta al Comune. Hanno diritto per la concessione del sussidio:
   a) le persone anziane che hanno superato il 65° anno di età purché vivono sole od in coppia, in questo caso anche il coniuge e/o l'altro convivente deve aver superato il 65° anno di età. Potranno far parte del nucleo familiare anche eventuali figli minori e/o soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età, affetti da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa certificata dalla A.S.L. superiore ai 2/3;
   b) il sussidio sarà erogato esclusivamente facendo riferimento all'importo del tributo, calcolato limitatamente ai locali direttamente abitati in maniera continua dal nucleo familiare del richiedente e con l'esclusione di quei locali eventualmente sub-affittati;
   c) Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche per finalità sociali, equitative, e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Di esonerare dal pagamento della tassa rifiuti le persone seguite dai Servizi Sociali che si trovano in stato di indigenza e per le quali persone i predetti servizi hanno presentato la domanda di esenzione. Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Sociale e dell'ufficio tributi viene valutata la richiesta presentata sulla base dei seguenti parametri:
      - ISEE non superiore ad euro 8.500,00.
2. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e larelativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 24
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
PER EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020

1. Per il solo anno 2020, i soggetti titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali, interessate dai provvedimenti di interruzione delle attività sull'intero territorio nazionale, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, possono richiedere una riduzione della tariffa relativa alla Tassa smaltimento rifiuti – TARI - anno 2020;

   I Rata TARI:
2. Il soggetto che intende usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, relativamente alla I rata

deve, presentare, pena l'esclusione, entro il giorno 20/05/2020, apposita istanza utilizzando il modello predisposto dal Servizio Tributi del Comune di Pieve Santo Stefano, che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva chiusura dei locali;

3. I requisiti per accedere all'applicazione della riduzione della tariffa sono i seguenti:
4. essere stati chiusi almeno un giorno nel periodo tra l'8/03/2020 e il 17/05/2020, a causa dei vari D. Lgs. della Presidenza del Consiglio con i quali si limitava parzialmente o totalmente l'esercizio delle attività lavorativa per contrastare la diffusione del Covid-19;
5. avere la sede legale dell'attività nel Comune di Pieve Santo Stefano (AR).
6. La percentuale di sconto da applicare a ciascuna attività richiedente è stata così individuata:
7. si è individuato che dal 8/03/2020 al 17/05/2020, ovvero il periodo di lockdown come previsto dalle norme nazionali sul contrasto al Covid-19, l'ammontare dei giorni è di 71;
8. le attività che hanno dichiarato di essere stati sottoposti a chiusura dei locali per tutti i 71 giorni, hanno usufruito dello sconto totale della parte variabile della bolletta per l'anno 2020, che corrisponde al 35% del totale della bolletta annuale;
9. le altre attività che hanno dichiarato di essere stati sottoposti a chiusura dei locali per meno di 71 giorni, hanno usufruito di uno sconto calcolato con la seguente formula applicata alla prima rata:

   (giorni dichiarati di chiusura*70)/giorni totali di lockdown)%100

   (con 70 si intende la percentuale di sconto da applicare sulla prima rata relativamente alla quota variabile, ovvero individuato che la parte variabile della TARI è il 35% del totale della bolletta, la stessa corrisponde al 70% della prima rata).

II Rata Tari:

10. Si è applicato lo sconto solo su certe categorie di attività particolarmente colpite nel 2020 dalle varie chiusure derivanti dall'emergenza Covid-19.
11. Senza alcun tipo di preventiva richiesta, si è applicata di ufficio l'esenzione dal pagamento della seconda rata per le sole attività di ristorazione, bar ed attività ricettive in generale.
12. Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alla contribuzione, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

Art. 24 BIS
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
PER EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2021

1. Per il solo periodo di imposta 2021, interessato dall'emergenza sanitaria COVID-19 che continua dall'anno 2020 comportando ulteriori gravi criticità nel tessuto socio economico, ai contribuenti che hanno subito e stanno subendo tuttora gravi danni a causa dell'emergenza sanitaria, sono applicate le ulteriori riduzioni della tariffa Tari, parte fissa e parte variabile, per le seguenti utenze non domestiche (si considera l'attività effettivamente svolta):

Numero e categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Riduzione su base annua
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	
	CAMPEGGI	90%
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	85%
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	85%
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	
	negozi di abbigliamento, calzature, negozi beni durevoli	85%
	autogrill-enoteche	65%

2.12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	
	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, pasticcerie, negozi beni durevoli,	85%
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	85%
2.17	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	85%
2.21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	85%
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	
	palestra	90%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno applicate automaticamente d'ufficio nella Tari dovuta per l'anno 2021.
3. Riduzione del 40% della TARI per le utenze, non ricomprese nelle categorie evidenziate al comma 1, che presentano apposita documentazione da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 30% quale confronto fra il 2020 ed il 2019 (dichiarazione IVA o dichiarazione dei redditi per i soggetti in regime forfettario).
4. Le riduzioni di cui al comma 1), sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del comma 3) a richiesta dell'utenza da presentarsi entro il **31/10/2021**, a pena di decadenza dal diritto al beneficio.
5. Le riduzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24 QUATER
RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE
E NON DOMESTICHE - ANNO 2022

1. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 viene stabilità la riduzione Tari del 10,50% sulla quota fissa e variabile, della tariffa, alle utenze domestiche e non domestiche con residenza nel Comune di Pieve Santo Stefano, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 40 comma 5 bis del D.L. Aiuti convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91.
A tal fine verranno utilizzati, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 che costituiranno comunque il limite massimo erogabile dell'agevolazione.

Art. 25
CUMULO DI RIDUZIONI

Non sono previsti cumuli di riduzione ma verrà applicata un'unica riduzione quella più conveniente al contribuente.

Art. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni applicate ai sensi dell'articolo 1 comma 659 della Legge 27/12/2013, n. 147 previste ai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il costo delle ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e-bis) del comma 659articolo 1 della Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 27
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 24.

Art. 29
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
- Pago PA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata od accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute

nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamentocontiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI è effettuato in due rate annue aventi scadenza il 30 giugno e il 5 dicembre. L'Amministrazione Comunale, anno per anno, a seconda della situazione economica dell'Ente, può modificare le scadenze previste.
4. La percentuale da versare come acconto sarà stabilita ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. In caso di riscossioni dirette il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 30
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente od a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica certificata PEC od a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale od alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dalla data del verificarsi della variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

   Utenze domestiche

   a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

   b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

   c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;

   d. Numero degli occupanti i locali;

   e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

   f.Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione od il possesso dei locali od in cui è intervenuta la variazione.

   g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

   Utenze non domestiche

   a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale od istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, PEC;

   b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

   c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

   d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

   e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

   f.Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

   g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giornosuccessivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso od entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, che su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione presentata dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
    a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica o richiedere altri atti, documenti o informazioni;
    b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
    c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della Legge 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia od elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie

assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. 147/2013. Tale procedura semplificata verrà utilizzata solo in caso di impossibilità alla effettiva rilevazione delle effettive superfici calpestabili, mediante l'usuale misurazione planimetrica o altro metodo adottato dall'ufficio.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162, dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione oppure provvederà alla convocazione del contribuente secondo l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 2018/1997, ove la complessità della fattispecie analizzata lo richieda. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato e bollettino postale. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate ad un ente incaricato alla riscossione coattiva dei tributi, come potrà essere previsto dalle norme di legge.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30%, dell'importo omesso o tardivamente versato stabilita dall'articolo 13, del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura indicata nel vigente Regolamento generale delle entrate.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 24 e del tributo provinciale di cui all'articolo 25, è inferiore ad €. 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 17,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 36
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27/12/1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 37
DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Le dilazioni di pagamento e le rateizzazioni saranno stabilite di volta in volta, tenendo conto delle difficoltà economiche del contribuente.

Art. 38
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento.

Art. 39
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 33, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. A partire dal 01.01.2020 l'avviso di accertamento notificato relativo ai tributi locali costituirà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nelle modalità indicate dall'art 1 della Legge 160/2019.

Art. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003.

Art. 41
NORMA FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

ALLEGATO 1

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
2.4	ESPOSIZIONE, AUTOSALONI
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAMERIA, IDRAULICO, ECC)
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONO DI PRODUZIONE
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
2.21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB
2.22	SUPERMERCATO, NO CHIUSURA SETTIMANALE